

CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE TEMPORANEA, IN ORARIO

EXTRASCOLASTICO, DELL'UTILIZZO DELLE PALESTRE DI PROPRIETA' COMUNALE

Protocollo n.....del.....

L'anno duemilaventicinque il giorno XXXXXX del mese di Settembre presso la

Sede del Comune di Civitavecchia

TRA

la Dott.ssa Sabrina Bodò nata a Roma il 18 febbraio 1986, in qualità di Di-

rigente servizio 5 dell'Ufficio Sport, del Comune di Civitavecchia, domici-

liata per la sua carica nella sede comunale, la quale interviene esclusiva-

mente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto C.F.

02790960582, nel prosieguo più semplicemente chiamato "Comune";

E

Il/La Sig./Sig.ra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato/a a XXXXXX il XXXXXXXX

CF: XXXXXXXXXXXXX, residente a XXXXXXXXXXXXXXXX in via XXXXXXXXXXXXX Presi-

dente dell'Associazione/Società Sportiva senza fini di lucro

"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" con sede a XXXXXXXXXXXXXXXX in via XXXXXXXXXXXXXXXX, nel

prosieguo denominata "Associazione".

PREMESSO

- che il Comune di Civitavecchia è proprietario della palestra scolastica

"XXXXXXXXXX" incidente nel plesso scolastico Scuola elementare

"XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" sito in Civitavecchia via XXXXXXXXXXXXX;

- che con Deliberazione di Giunta comunale n. 170 del 01/09/2015 sono stati

approvati gli indirizzi per l'emanazione dell'avviso pubblico per

l'assegnazione degli spazi orari nelle palestre scolastiche di proprietà comunale , in ottemperanza all'art. 5 del "Regolamento per la gestione in concessione degli impianti sportivi di proprietà comunale" giusta Deliberazione Commissariale n, 11 del 20/05/2014, con il quale sono stati dettati i criteri a cui l'Ufficio Sport deve attenersi per la concessione in uso temporaneo, delle palestre e dei locali annessi agli Istituti scolastici di proprietà del Comune di Civitavecchia in orario extrascolastico alle Associazioni sportive locali;

CONSIDERATO CHE

- che con D.D. n. 2172 del 09/05/2025 è stato approvato l'Avviso Pubblico finalizzato all' "Assegnazione spazi nelle palestre scolastiche di proprietà comunale anno 2025/2026-approvazione bando e schema di domanda e carta dei servizi" per la concessione in uso temporaneo ed in orario extra-scolastico delle palestre, degli spazi annessi agli istituti scolastici di proprietà del Comune di Civitavecchia, per il periodo dal 15 settembre 2025 al 30 giugno 2026;

- che contestualmente alla sottoscrizione della presente Convenzione la ASD/SSD si impegna ad assumere come propria la Carta dei servizi nei rapporti con l'utenza allegata al Bando suddetto prot. n. 45757 del 20/05/2025 approvato con DD 2172 del 09/05/2025

- che con D.D. n. XXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX si è proceduto all'approvazione della graduatoria provvisoria delle Associazioni Sportive locali senza fini di lucro risultate ammesse all'assegnazione degli spazi nelle palestre di proprietà del Comune di Civitavecchia, divise per plesso scolastico, in orario

extrascolastico, anno 2025/2026;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Civitavecchia concede all'Associazione "XXXXXXXXXXXXXXXXXX" con sede in Civitavecchia via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, l'utilizzo, in orario extrascolastico della palestra "XXXXXXXXXXXX" dal 15/09/2025 e fino al 30/06/2026 termine perentorio di scadenza della stessa nei giorni e orari di seguito indicati:
palestra "XXXXXXXXXXXXXXXXXX" nei seguenti giorni e orari: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE E MODALITA' DI DISDETTA

La presente Convenzione ha la durata fino al 30/06/2026 termine perentorio di scadenza e decorre dalla data di stipula del presente atto. Alla scadenza di detto periodo il rapporto si intende integralmente risolto di diritto senza possibilità di tacita proroga. La finalità prioritaria è quella della promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità e soprattutto ai bambini.

In applicazione di quanto previsto dalla D.D. n. 2172 del 09/05/2015, trascorsa la scadenza del 20 settembre 2025, termine entro il quale deve essere trasmesso dalle Associazioni il fabbisogno definitivo degli orari di utilizzo se modificato, in caso di una rinuncia anche parziale delle ore richieste le stesse verranno comunque addebitate all'associazione fino al termine del periodo richiesto in domanda.

ART. 3 MODALITA' D'USO E ACCESSO ALLE STRUTTURE E IMPIANTI

L'Utilizzo della palestra XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX annessa all'istituto comprensivo

Scuola elementare "XXXXXXXXXXXXXXXXXX" sito in Civitavecchia via

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX preventivamente individuata previo sopralluogo obbligato-

rio come specificato nel bando per la pratica dell' attività sportiva prot.

n 45757 del 20/05/2025, dovrà ispirarsi al principio del libero accesso alla

stessa, a favore dei cittadini del Comune di Civitavecchia.

L'Amministrazione Comunale ed il Concessionario assumono reciproco impegno

di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che

possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate.

L'Amministrazione Comunale, ogniqualvolta riterrà opportuno utilizzare la

struttura sportiva per iniziative da essa promosse o patrocinate, può farlo,

mediante congruo preavviso al Concessionario, garantendo la riconsegna nello

stesso ordine in cui l'ha ricevuta e salvaguardando al massimo il calendario

sportivo dell'Associazione sportiva. Il Concessionario farà uso della strut-

tura sportiva con ogni cura e senso di responsabilità. Non potrà usare l'A-

rea se non per gli scopi evidenziati dalla presente Convenzione e non potrà

sub/concedere in tutto o in parte quanto forma oggetto della presente con-

cessione. L'uso delle strutture e impianti sportivi da parte dell'Ammini-

strazione Comunale, sia per esigenze scolastiche, che per altre attività co-

munque consentite, è a titolo gratuito. È assolutamente vietato lasciare,

all'interno della palestra qualsiasi tipo di attrezzatura che non sia di

proprietà o in uso della scuola;

ART. 4 - TARIFFE PER L'USO DELLE PALESTRE

Le tariffe per l'uso delle palestre sono quelle stabilite dall'Amministra-

zione Comunale con Deliberazione di Giunta comunale n.170/2015 , pari ad €

8,00 orarie da corrispondere anticipatamente ogni trimestre.

La ricevuta del versamento del canone dovuto, deve essere presentata con ca-

denza trimestrale e per l'intero numero di ore assegnate, nel rispetto delle

seguenti date:

entro il 30/09/2025 per il trimestre 16/09 -15/12, un importo pari a €

XXXXXXXXXXXXXXXXX corrispondente n. XXXXX ore di utilizzo ;

entro il 31/12/2025 per il trimestre 16/12-15/03 un importo pari a €

XXXXXXXXXXXXXXXXX corrispondente n. XXXXXXXXXXXX ore di utilizzo;

entro il 31/03/2026 per il trimestre 16/03-31/05 un importo pari a €

XXXXXXXXXXXXXXXXX corrispondente n. XXXXXXXXXXXX ore di utilizzo.

Il pagamento delle tariffe stabilite in base alle ore autorizzate dovrà

avvenire tramite pagamento PagoPA direttamente accessibile sul sito istitu-

zionale del Comune di Civitavecchia .

Le pulizie della palestra comunale assegnata sono a carico delle Associazio-

ni che utilizzano la struttura stessa.

A garanzia dell'esatto adempimento del contratto di concessione, comprensivo

degli obblighi previsti cui fa parte l'onere delle sopra citate pulizie, si

da atto che l'Associazione assegnataria "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" ha presen-

tato la polizza fideiussoria con un massimale pari a € 2.000,00 n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXXXXXX sottoscritta con XXXXXXXXXXXXXXXX agli atti

dell' Ufficio.

Si specifica inoltre che, nel caso in cui l'Associazione sportiva abbia par-

tecipato al bando degli anni 2023/2024 e 2024/2025 e versato la cauzione

per la sostituzione delle chiavi di accesso alla palestra scelta non sarà

tenuta nuovamente al versamento del deposito cauzionale pari a euro 100,00

previsto per la singola copia della chiave.

N.B. Eventuali giorni e/o ore di mancato utilizzo delle palestre comunali per fatti addebitabili alle Associazioni non potranno essere, in nessun caso, scorporati dal pagamento del canone di concessione (salve circostanze impreviste e/o imprevedibili nonché ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che abbiano impedito l'utilizzo dei medesimi spazi).

ART. 5 ONERI A CARICO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere nell'Area personale qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi inerenti la gestione, secondo quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza.

Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, il Concessionario può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.

Qualora si avvalga di lavoro subordinato, deve rispettare le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi e oneri previdenziali ed assicurativi. Il Concessionario dovrà: segnalare tempestivamente al competente Ufficio Sport e al Dirigente Scolastico ogni danno che si possa verificare o che si verificherà alle strutture ed agli attrezzi a loro assegnati;

assumere la piena responsabilità di tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati anche da parte di terzi, alla palestra, agli accessori e al-

le pertinenze, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni derivanti

dall'uso della struttura;

sollevare il Comune di Civitavecchia, quale proprietario della palestra

scolastica, e l'Autorità scolastica da ogni responsabilità per danni a

persone e cose, anche di terzi, che possano verificarsi durante l'utilizzo

dell'impianto e connessi allo svolgimento dell'attività;

richiedere ai propri atleti certificato medico attestante l'idoneità fisico-

sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline

sportive;

assicurare la presenza, durante l'esercizio della pratica sportiva, di un

dirigente responsabile, munito di idoneo documento attestante la sua appar-

tenenza all'Associazione richiedente;

usare la palestra comunale esclusivamente per le attività sportive indicate

nell'atto di concessione, a non concedere a terzi, ad alcun titolo e per

nessun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature annesse e

l'accesso ai locali non ricompresi nel suddetto atto;

non apportare trasformazioni, modifiche o migliorie alla palestra concessa

senza il consenso scritto del Comune di Civitavecchia;

lasciare libera la palestra per esigenze dell'Amministrazione Comunale;

avere cura della struttura, conservare e proteggere l'ambiente in ottempe-

ranze alle disposizioni di legge in vigore;

attivare forme di gestione idonee al contenimento dei consumi energetici;

effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti.

Sono totalmente a carico del Concessionario:

la segnalazione tempestiva all'Ufficio Tecnico del Comune per eventuali

danni;

le spese relative al servizio di assistenza sanitaria di primo soccorso;

le spese per le pulizie dei locali e quelle connesse all'uso dei locali

stessi e delle attrezzature;

usare la palestra scolastica, le attrezzature ed i servizi ivi esistenti con

la massima cura e diligenza, in modo da restituirli, alla scadenza della

concessione, nello stato di perfetta efficienza;

riconsegnare la palestra e le attrezzature usate nell'ordine in cui si tro-

vavano all'inizio delle stesse e a non installare attrezzi fissi o mobili

che possano ridurre la funzionalità o la destinazione degli ambienti

Il concessionario, altresì, dichiara:

di non avere collegamenti con altre associazioni sportive partecipanti al

bando;

che non sussistono situazioni debitorie nei confronti del Comune di Civita-

vecchia;

di essere in regola con la normativa fiscale in tema di rapporti di collabo-

razione con le figure professionali impiegate nello svolgimento delle atti-

vità di utilizzo del bene.

Non è consentito lasciare materiale, di ogni genere e natura inerente la

pratica sportiva praticata oltre l'orario di utilizzo della palestra scola-

stica detto materiale, al termine dell'attività dovrà essere rimosso.

L'associazione è obbligata (ex decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012

(c.d. "decreto omnibus" per la sanità - Balduzzi):

a dotarsi, durante l'utilizzo della palestra comunale di un DAE (defibrilla-

tore semiautomatico esterno) accessibile e perfettamente funzionante;

di disporre, nel corso dello svolgimento delle attività sportive che si svolgeranno nella palestra comunale, di specifico personale formato per l'utilizzo del DAE presso centri di formazione accreditati dalla Regione.

ART. 6 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone dalle cose, compresi terzi, derivanti dall'attività oggetto della presente Convenzione.

Il Concessionario ha stipulato apposita Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), la cui copia dovrà essere depositata presso l'Ufficio Sport del Comune.

Nel caso si riscontrino danni alle strutture o alle attrezzature per atti vandalici, la spesa è a carico dell'affidatario della struttura nel momento in cui gli atti vandalici si sono verificati.

ART. 7 - INADEMPIENZA E REVOCA AFFIDAMENTO GESTIONE. RECESSO E DECADENZA

DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione decadrà qualora venisse sciolta l'Associazione Sportiva o venisse modificato l'atto costitutivo, mutandone i principi a cui oggi è ispirato.

ART. 8 - CONTROLLI E VERIFICHE

Fatte salve le competenze degli organi statuali e regionali in relazione ai controlli di legge, la gestione dell'Area è soggetta al controllo dell'Amministrazione Comunale. Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dall'Associazione Sportiva ai principi dello Statuto della stessa, l'osservanza delle clausole contenute nella presente Convenzione e nella legislazione vigente.

In proposito il Comune ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare l'Area. È comunque inteso che, durante tali ispezioni, gli incaricati dell'Amministrazione Comunale osserveranno ogni cura per turare il meno possibile il funzionamento anormale delle attività sportive.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto al Concessionario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della notifica. In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, al Concessionario verrà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente anche quest'ultimo, l'Amministrazione Comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la Convenzione in danno ed a spese del Concessionario, senza altre formalità, ovvero di sostituirsi al Concessionario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese. L'Amministrazione Comunale e l'Associazione Sportiva verificheranno congiuntamente e periodicamente lo stato di manutenzione e conservazione della struttura.

I Dirigenti scolastici potranno esercitare anch'essi controlli, relativamente all'osservanza delle prescrizioni della concessione. In caso di tre segnalazioni da parte dell'Istituto Scolastico circa l'accertato il mancato adempimento degli obblighi previsti dal Bando e dalla presente convenzione il Dirigente dell'Ufficio Sport potrà procedere alla revoca della concessione stessa. Ciascuna inosservanza degli obblighi previsti dalla concessione sarà sanzionata da un minimo di € 100,00 fino a un massimo di € 200,00

ART. 9 - RICONSEGNA DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

La struttura concessa in uso deve essere riconsegnata al Comune

al termine della presente Convenzione, in condizione di uso normale e di regolare funzionamento.

L'Amministrazione Comunale può sospendere in tutto o in parte la vigenza della presente Convenzione per motivi di straordinaria urgenza, per effetto dei quali sia necessario garantire interessi di pubblica utilità.

In tali circostanze non è ammesso a favore del Concessionario alcun diritto di risarcimento.

ART. 10 - DIVIETI

È fatto divieto di sub-concessione anche parziale e sotto qualsiasi forma o di cessione, in tutto od in parte, della Convenzione da parte del Concessionario, a pena di risoluzione immediata della Convenzione stessa in suo danno.

ART. 11 - MODIFICHE

La presente Convenzione può essere concordemente modificata, anche prima della sua scadenza, mediante atto scritto a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione dell'Area. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

ART. 12 CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione a quanto stabilito nella presente Convenzione è competente il Foro di Civitavecchia.

Art. 13 REGISTRAZIONE

La presente Convenzione è esente da registrazione fino al caso d'uso, ai

sensi dell'art. 5 titolo 1° del T.U. del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettata al pagamento dell'imposta in base alle disposizioni vigenti al momento della richiesta di registrazione, giustamente disposto dall'art. 39 del citato D.P.R. n. 131/1986.

Letto confermato e sottoscritto per accettazione

Per l'Associazione

Per il Comune di Civitavecchia

Dott.ssa Sabrina Bodò